

---

*Gruppo bancario Banca Valsabbina*

**REGOLAMENTO  
DELLE OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE E SOGGETTI  
COLLEGATI**

---

Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
della Banca in data 23 giugno 2021

## INDICE

|   |    |
|---|----|
| 1. PREMESSA   | 3  |
| 2. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO  | 4  |
| 3. DEFINIZIONI  | 6  |
| 4. GOVERNANCE DEL REGOLAMENTO   | 12 |
| 5. PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI   | 13 |
| 6. LIMITI PRUDENZIALI   | 13 |
| 7. OPERAZIONI CON SOGGETTI RILEVANTI  | 15 |
| 8. OPERAZIONI ESCLUSE   | 15 |
| 9. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA  | 18 |
| 9.1. FASE ISTRUTTORIA   | 18 |
| 9.2. RILASCIO DEL PARERE DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI                                       | 19 |
| 9.3. DELIBERA   | 19 |
| 9.4. PROCEDURA IN CASO DI PARERE NEGATIVO DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI<br>INDIPENDENTI                   | 19 |
| 10.OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA   | 20 |
| 11.OPERAZIONI CON SOGGETTI RILEVANTI, CHE RIENTRANO ANCHE NEL PERIMETRO DELL'ART. 136<br>DEL TUB              | 21 |
| 12.OPERAZIONI CON SOGGETTI RILEVANTI EFFETTUATE DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE                                     | 21 |
| 13.OPERAZIONI CON SOGGETTI RILEVANTI EFFETTUATE NELL'AMBITO DI DELIBERE QUADRO                                | 21 |
| 14.OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA  | 22 |
| 15.OPERAZIONI CHE PREVEDONO UN CONTENZIOSO  | 23 |
| 16.INFORMATIVA AL PUBBLICO, FLUSSI INFORMATIVI INTERNI E CONTROLLI  | 23 |
| 16.1 INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI<br>E AL COLLEGIO SINDACALE | 23 |
| 16.2 INFORMATIVA AL PUBBLICO E ALLA CONSOB DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA<br>CON SOGGETTI RILEVANTI   | 24 |
| 16.3 INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 MAR  | 25 |
| 17.ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE   | 26 |
| 18.COMPITI DI VERIFICA ATTRIBUITI ALLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO  | 26 |
| ALLEGATO 1 REGOLAMENTO COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI   | 28 |

## 1. PREMESSA

Gli interventi normativi e la regolamentazione delle Autorità di Vigilanza, al fine di rafforzare i meccanismi di governo societario delle banche, hanno introdotto specifici presidi con riguardo alle operazioni con le parti correlate, all'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati nonché alla gestione dei conflitti di interesse.

Le norme mirano, in particolare, a presidiare il rischio che la vicinanza di alcuni soggetti (soci, amministratori, sindaci, ecc...) ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e/o ad altre transazioni perfezionate con gli stessi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e di esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati che possono causare, di riflesso, danni anche per depositanti ed azionisti.

Le previsioni contenute nella regolamentazione Consob e Banca d'Italia si indirizzano, in primo luogo, agli esponenti aziendali quali soggetti potenzialmente in grado di esercitare un significativo condizionamento sulle transazioni più rilevanti della banca. Al contempo, potenziali rischi di conflitti di interesse, a partire dall'attività più tipica di erogazione del credito, si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e di collaboratori aziendali, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (ad esempio siano azionisti di società, direttamente o tramite familiari).

Vengono, inoltre, previsti specifici obblighi informativi a favore del mercato e dei soci, oltre ad obblighi di monitoraggio e di controllo da parte dei competenti organi sociali e delle funzioni aziendali.

Quanto sopra con l'intento di tutelare, anche indirettamente gli azionisti/soci e gli altri portatori di interessi (c.d. *stakeholders*) attraverso la prevenzione ed il contrasto di eventuali abusi.

Banca Valsabbina (nel seguito, la "**Banca**"), nel rispetto di quanto previsto dal quadro normativo e regolamentare di riferimento di seguito riportato e tenendo conto del principio di proporzionalità, adotta il presente regolamento (nel seguito, il "**Regolamento**") nel quale sono formalizzati i principi, i processi, le procedure, anche di controllo, finalizzate a perseguire l'obiettivo di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di ogni rapporto/operazione che la Banca, direttamente o indirettamente, intrattiene con parti correlate e/o soggetti collegati, ai sensi del Regolamento Parti Correlate Consob e/o della Circolare Banca d'Italia 285/2013.

Il presente Regolamento è parte integrante della regolamentazione interna in materia di assetti organizzativi e dei controlli interni della Banca e si applica sia alle operazioni poste in essere direttamente dalla Banca sia alle operazioni poste in essere dalle Società Controllate.

## 2. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo e regolamentare di riferimento è riconducibile alle fonti normative e regolamentari di seguito riportate:

- *"Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria"*, pubblicati dal Comitato di Basilea, aggiornamento settembre 2012, con particolare riferimento al *"Principio 20 – Operazioni con parti collegate"*;
- Principio contabile internazionale IAS 24 *"Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate"* (**"IAS 24"**);
- Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta alcuni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, successivi aggiornamenti e atti di esecuzione;
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese – CRD IV (*Capital Requirements Directive*), successivi aggiornamenti e atti di esecuzione;
- Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento – CRR (*Capital Requirements Regulation*), successivi aggiornamenti e atti di esecuzione (**"Regolamento 575/2013"**);
- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato – MAR, successivi aggiornamenti e atti di esecuzione (**"Regolamento MAR"**);
- artt. 2373, 2391, 2391-*bis*, 2427, comma 1, n. 22-*bis*, 2497 ss. e 2634 del Codice Civile;
- artt. 53, 67, 136 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 358 (**"TUB"**);
- artt. 114 e 116 del D.Lgs n. 24 febbraio 1998, n. 58 (**"TUF"**);
- Delibera del CICR del 29 luglio 2008, n. 277;
- *"Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali"*, Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 – 15° aggiornamento del 19 marzo 2013: Soggetti collegati su base individuale – sezione 13 (da 13.1.1 a 13.3.7) e Soggetti collegati su base consolidata Sezione 14 (da 14.1.1 a 14.3.3);
- Istruzioni di Vigilanza per le Banche emanate dalla Banca d'Italia con circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti (nel seguito le *"Istruzioni di Vigilanza"*), Titolo II, Capo III (*"Obbligazioni degli Esponenti bancari"*);
- Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni (**"Circolare 285/2013"**);
- Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (**"Regolamento Emittenti"**);
- Guida alla verifica dei Requisiti di Professionalità e onorabilità. Aggiornamento di maggio 2018 in linea con gli orientamenti congiunti sull'idoneità emanate da ESMA e ABE;
- *"Regolamento operazioni con parti correlate"* adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12

marzo 2010 come da ultimo modificata con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 ("**Regolamento Parti Correlate**");

- Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 "*Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con Parti Correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*";
- Decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169, recante il "*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli Esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei Confidi, degli IMEL, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*" ("**D.M. 169/2020**").

### 3. DEFINIZIONI

Fermo quanto previsto nelle disposizioni normative e regolamentari di riferimento, sono qui di seguito riportate le principali definizioni utilizzate nel presente Regolamento:

Amministratori Coinvolti nell'Operazione: gli Amministratori che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Banca.

Amministratori Indipendenti: gli Amministratori non esecutivi che sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa regolamentare pro tempore vigente.

Amministratori non Correlati: gli Amministratori diversi dalla controparte di una determinata Operazione nonché dalle Parti Correlate e dai Soggetti Collegati della controparte dell'Operazione.

Attività di Rischio: le esposizioni nette come definite in materia di grandi esposizioni (*cf.* Regolamento 575/2013, Parte IV).

Comitato degli Amministratori Indipendenti o Comitato: il comitato composto da Amministratori Indipendenti la cui costituzione, organizzazione e funzionamento sono regolati dall'Allegato 1 del presente Regolamento.

Controllo: il controllo ex art. 23 del TUB, il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità (anche priva di personalità giuridica) al fine di ottenere benefici dalle sue attività nonché il "controllo congiunto" ("Controllo Congiunto") inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica, considerandosi in tal caso controllanti:

- a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa (tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari);
- b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di Società Controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti.

Non si considerano indirettamente controllate le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a Controllo Congiunto.

Dirigente con Responsabilità Strategiche: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli Amministratori (esecutivi o meno) della Banca stessa. Per la Banca si considerano a tal fine Dirigenti con Responsabilità Strategiche:

- i membri del Consiglio di Amministrazione;

- i membri del Collegio Sindacale;
- i membri della Direzione Generale.

Esponente Aziendale: il soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziari mista capogruppo o un intermediario vigilato.

Per la Banca si considerano Esponenti Aziendali:

- i membri del Consiglio di Amministrazione;
- i membri del Collegio Sindacale;
- i membri della Direzione Generale.

Fondi Propri: l'aggregato definito ai fini della disciplina prudenziale di cui al Regolamento 575/2013.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo.

Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

L'influenza notevole si presume se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), il 20% o una quota maggiore del capitale sociale o dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (o in ogni altro organo equivalente) della partecipata, ovvero, il 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole. L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di Società Controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a Controllo Congiunto.

Joint Venture: accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

Operazioni con Soggetti Rilevanti od Operazione: transazione con Soggetti Rilevanti che comporta l'assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, se realizzate con Soggetti Rilevanti, e le operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione e, in ogni caso, le operazioni definite come "operazioni con parti correlate" dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Operazioni che prevedono un contenzioso: operazioni, di qualsiasi natura, che danno luogo a perdite, passaggio a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

Operazioni di Importo Esiguo: operazioni il cui controvalore non è superiore a Euro 250.000. Nel caso di operazioni di affidamento in conto corrente la cui controparte è una persona fisica, si considera Operazione

di Importo Esiguo quella il cui controvalore non è superiore a Euro 150.000,00.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: operazioni con Soggetti Rilevanti nelle quali almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabile a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%.

1. Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e i Fondi Propri tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca. Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:
  - a. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
  - b. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
  - c. per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

2. Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo di gruppo della Banca. I dati da utilizzare sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati sono utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- a. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- b. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dalle partecipazioni), il valore del numeratore è:

- a. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- b. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

3. Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo consolidato della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, i dati da utilizzare per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato, se redatto.

In caso di Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Rilevante, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo



della soglia di rilevanza.

Operazioni di Minore Rilevanza: operazione con Soggetti Rilevanti, di valore superiore a quello previsto per le Operazioni di Importo Esiguo, rientrante nell'ordinaria operatività della banca (ivi inclusa, la connessa attività finanziaria) e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Non rientrano tra le operazioni ordinarie le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Operazioni Urgenti: Operazioni con Soggetti Rilevanti la cui approvazione, in ragione di circostanze oggettive, non può essere deliberata nel rispetto dei termini delle modalità definite dal presente Regolamento.

Parte Correlata: Ai sensi del Regolamento Parti Correlate, per parte correlata alla Banca si intende:

- a) una persona fisica o uno Stretto Familiare di quella persona, se tale persona:
  - i. ha il Controllo della Banca;
  - ii. ha un'Influenza Notevole sulla Banca;
  - iii. è un Dirigente con Responsabilità Strategiche della Banca;
- b) per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche (definiti dallo IAS 24 come "entità"), un'entità è correlata alla Banca se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:
  - i. l'entità e la Banca fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - ii. un'entità è una Società Collegata o una *Joint Venture* dell'altra entità (o una Società Collegata o una *Joint Venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
  - iii. un'entità e la Banca sono *Joint Venture* di una stessa terza controparte;
  - iv. un'entità è una *Joint Venture* di una terza entità e l'altra entità è una Società Collegata della terza entità;
  - v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Banca o di un'entità parte correlata di quest'ultima. (*ad esempio* un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata);
  - vi. l'entità è Società Controllata o soggetta a controllo congiunto da parte di una persona identificata al punto (a);
  - vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'Influenza Notevole sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Parte Correlata non Finanziaria: Parte Correlata *ex* Circolare 285/2013 che esercita in prevalenza, direttamente o tramite Società Controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (*cf.* Circolare 285/2013, Parte Terza, Capitolo 1).

Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie,

finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. Va fatto riferimento (avendo riguardo ai dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, a quelli della relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico):

- a) per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- b) per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;

per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Partecipante: Soggetto (persona fisica o ente) che è tenuto a chiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del TUB.

Politiche di Remunerazione: Politiche approvate dall'Assemblea Ordinaria, adottate dalla Banca in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza in materia di incentivazione e remunerazione delle banche emanate da Banca d'Italia ai sensi della Circolare 285/2013.

Società Collegata: Entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo.

Società Controllata: Entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, assoggettata al Controllo di una persona fisica o di un'altra entità.

Soggetti Rilevanti: L'insieme delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati del Gruppo.

Soggetto Collegato: Ai sensi della Circolare 285/2013, l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi, come di seguito definiti.

Per parte correlata ("**Parte Correlata ex Circolare 285/2013**"), nella presente definizione, si intende:

- a. un Esponente Aziendale (Amministratori, Sindaci e i membri della Direzione Generale);
- b. un Partecipante;
- c. il soggetto diverso dal Partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- d. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza Notevole;

Per soggetti connessi ("**Soggetti Connessi**"), si intende:

- a. la società e l'impresa, anche costituita in forma non societaria, sottoposta al Controllo di una parte correlata;
- b. i soggetti che esercitano il Controllo sul Partecipante e il soggetto diverso dal Partecipante in grado di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune Controllo con la medesima Parte Correlata ex Circolare 285/2013;
- c. gli Stretti Familiari di una parte correlata e le società o le imprese assoggettate al Controllo da questi

ultimi.

Stretti Familiari: Sono considerati stretti familiari di una persona coloro che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la Banca ed in particolare:

- il coniuge (non legalmente separato);
- il convivente *more uxorio*;
- i figli;
- i figli del coniuge o del convivente *more uxorio*;
- i genitori;
- le sorelle/fratelli;
- i nonni;
- i nipoti (figli dei figli);
- le persone a qualunque titolo a carico del soggetto;

le persone a carico del coniuge non legalmente separato o del convivente *more uxorio*.

## 4. GOVERNANCE DEL REGOLAMENTO

Conformemente a quanto previsto nel Regolamento Parti Correlate Consob e nella Circolare 285/2013 intervengono nell'*iter* di approvazione del presente Regolamento:

- a) le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, che svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della presente disciplina.
- b) gli amministratori indipendenti ed il Collegio Sindacale i quali rilasciano un analitico e motivato parere, vincolanti ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della presente disciplina;
- c) il Consiglio di Amministrazione che delibera in merito alle procedure proposte contenute nel presente Regolamento.

Il Regolamento è tempestivamente portato a conoscenza di tutti i componenti degli organi sociali e aziendali della Banca e delle società controllate nonché dei Dirigenti con responsabilità strategiche e, per quanto di rispettiva competenza, dei Responsabili delle funzioni aziendali e dei dipendenti della Banca, che ne sono tenuti alla rigorosa osservanza, è pubblicato sul sito *internet* della Banca [www.lavalsabbina.it](http://www.lavalsabbina.it) ed è oggetto di informativa nella relazione degli Amministratori al bilancio ai sensi dell'art. 2391-*bis* del Codice Civile.

Il Regolamento è soggetto a revisione periodica da parte del Servizio Affari Societari della Banca che valuta, con cadenza almeno annuale, la necessità di apportare al documento eventuali modifiche.

Le variazioni proposte vengono sottoposte al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, salvo che si tratti di variazioni legate a interventi sulla struttura organizzativa della Banca.

Il Regolamento, inizialmente approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 24 novembre 2010 è stato, nel tempo, oggetto di diversi interventi di revisione e di aggiornamento come riportato nella tabella sottostante.

| <b>N.</b> | <b>Titolo aggiornamento</b>   | <b>Data</b>      |
|-----------|-------------------------------|------------------|
| 1         | Approvazione del Regolamento  | 24 novembre 2010 |
| 2         | I Revisione del Regolamento   | 27 giugno 2012   |
| 3         | II Revisione del Regolamento  | 24 novembre 2016 |
| 4         | III Revisione del Regolamento | 12 luglio 2017   |
| 5         | IV Revisione del Regolamento  | 23 giugno 2021   |

## 5. PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI

La Banca provvede a censire e ad elaborare un elenco dei soggetti rientranti nella definizione di Soggetti Rilevanti, avvalendosi delle informazioni raccolte dal Servizio Affari Societari tramite:

- appositi questionari interni;
- informazioni disponibili al proprio interno;
- accesso a *date base* esterni.

Ciascun Esponente Aziendale collabora con la Banca al fine di consentire un censimento corretto e completo e comunica in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

La Banca si avvale di appositi strumenti informatici per il censimento dei Soggetti Rilevanti, per l'aggiornamento e la tracciatura delle relative informazioni, per monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Rilevanti e per disporre di un sistema di *reporting* per l'informativa interna e al pubblico. L'impiego di *software* è funzionale ad assicurare la conoscenza da parte dei Settori e dei Servizi interni delle persone e delle entità rientranti nel perimetro dei Soggetti Rilevanti.

I Settori e Servizi, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, gestiscono l'informazione relativa all'identificazione dei Soggetti Rilevanti, attraverso il flusso informativo periodico ricevuto dal Servizio Affari Societari.

Prima di effettuare un'operazione, ciascun Settore/Servizio dovrà preliminarmente accertare, avvalendosi degli strumenti informatici a disposizione, se la potenziale controparte è Soggetto Rilevante.

## 6. LIMITI PRUDENZIALI

Conformemente a quanto disposto dalla Circolare 285/2013, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro ben precisi limiti riferiti ai Fondi Propri, ("**Limiti Prudenziali**"):

I Limiti Prudenziali verso una Parte Correlata non Finanziaria e verso i relativi Soggetti Connessi sono determinati:

- a. nel 5% nel caso di una Parte Correlata *ex* Circolare 285/2013 che sia un Esponente Aziendale, un Partecipante di Controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole;
- b. nel 7,5% nel caso di una Parte Correlata *ex* Circolare 285/2013 che sia un Partecipante diverso da quelli del punto a. o un soggetto, diverso dal Partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- c. nel 15% negli altri casi.

I Limiti prudenziali verso un'altra Parte Correlata *ex* Circolare 285/2013 e verso i relativi Soggetti Connessi sono determinati:

- a. nel 5% nel caso di una Parte Correlata *ex* Circolare 285/2013 che sia Esponente Aziendale;
- b. nel 7,5% nel caso di una Parte Correlata *ex* Circolare 285/2013 che sia un Partecipante di Controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole;

- c. nel 10% nel caso di una Parte Correlata *ex* Circolare 285/2013 che sia un partecipante diverso da quelli del punto e. o un soggetto, diverso dal Partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- d. nel 20% negli altri casi.

Le Attività di Rischio assunte complessivamente dalla Banca nei confronti di Soggetti Collegati non possono comunque superare il 25% dei Fondi Propri.

Le Attività di Rischio devono essere ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Vengono applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni di cui alla Parte IV del Regolamento 575/2013. Non sono incluse nelle Attività di Rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai Fondi Propri.

Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all'articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) del Regolamento 575/2013.

Nel caso in cui tra la Banca ed una Parte Correlata *ex* Circolare 285/2013 intercorra una pluralità di rapporti che comportino l'applicazione di Limiti Prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono escluse dai limiti in esame le Attività di Rischio connesse con Operazioni tra società appartenenti al gruppo bancario Banca Valsabbina.

Sono altresì escluse le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, in un'impresa di riassicurazione o in una società di partecipazione assicurativa nella quale la Banca o il gruppo bancario della Banca abbiano un investimento significativo, se la Banca (o il gruppo bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'art. 49, par. 1, del Regolamento 575/2013, a non dedurre gli strumenti di Fondi Propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, in un'impresa di riassicurazione o in una società di partecipazione assicurativa, per le quali la Banca (o il gruppo bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'art. 471 del Regolamento 575/2013. Il rispetto dei Limiti Prudenziali alle Attività di Rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (ad esempio la Parte Correlata *ex* Circolare 285/2013 ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca, anche quale capogruppo, predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato degli Amministratori Indipendenti e l'organo con funzione di controllo. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata *ex* Circolare 285/2013 in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Banca, anche quale capogruppo, valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interessi), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dalla Circolare 285/2013, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1. In particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, la Banca tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

## **7. OPERAZIONI CON SOGGETTI RILEVANTI**

Ai fini del presente Regolamento le fattispecie di Operazioni con Soggetti Rilevanti vengono suddivise in:

- Operazioni escluse;
- Operazioni di Minore Rilevanza;
- Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- Operazioni con Soggetti Rilevanti rientranti nel perimetro dell'art. 136 del TUB;
- Operazioni con Soggetti Rilevanti effettuate dalle Società Controllate;
- Operazioni con Soggetti Rilevanti effettuate nell'ambito di delibere quadro;
- Operazioni di competenza dell'assemblea;
- Operazioni che prevedono un contenzioso.

Al fine di qualificare un'operazione come Operazione con Soggetto Rilevante ed avviare eventualmente il relativo iter deliberativo, nella fase di istruttoria dell'Operazione il Settore e Servizio competente è chiamato a verificare se il soggetto interessato è censito come Soggetto Rilevante.

## **8. OPERAZIONI ESCLUSE**

Come previsto dal Regolamento Parti Correlate Consob e dalla Circolare 285/2013, di seguito, sono individuate le tipologie di Operazioni con Soggetti Rilevanti per le quali è prevista l'esenzione integrale o parziale dagli obblighi procedurali indicati nelle predette disposizioni.

Le Operazioni con Soggetti Rilevanti che generano Attività di Rischio, seppur rientranti nei casi di esenzione o deroga ivi previsti, sono sempre considerate ai fini del calcolo dei Limiti Prudenziali e, fatta eccezione per le Operazioni relative al rilascio di carte di credito, sono sempre soggette alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

Sono inoltre sempre soggetti a delibera del Consiglio di Amministrazione i contratti di fornitura.

Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento MAR qualora l'Operazione vi sia soggetta e gli adempimenti informativi previsti ai paragrafi 16 e seguenti.

Rientrano tra le Operazioni escluse:

- A) le Operazioni di Importo Esiguo;
- B) le Operazioni Ordinarie;
- C) le operazioni concluse con o tra Società Controllate, Società collegate o sottoposte ad influenza notevole;

- D) i compensi deliberati dall'Assemblea e le delibere e le operazioni relative alla remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche;
- E) i Piani di compensi basati su strumenti finanziari;
- F) le Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni delle Autorità di Vigilanza;
- G) le Operazioni di trasferimento infragruppo di fondi e di "collateral";
- H) Ulteriori ipotesi di esclusione.

#### **A) Operazioni di Importo Esiguo**

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, alle Operazioni di Importo Esiguo non si applicano gli obblighi deliberativi e/o informativi previsti dal presente Regolamento.

Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito a qualsiasi operazione. Si intendono Operazioni di Importo Esiguo, le operazioni il cui controvalore non è superiore a Euro 250.000,00.

Nel caso di Operazioni di affidamento in conto corrente la cui controparte è una persona fisica, si considera Operazione di Importo Esiguo quella il cui controvalore non è superiore a Euro 150.000,00.

#### **B) Operazioni Ordinarie**

Alle Operazioni Ordinarie concluse a condizione di mercato ovvero *standard* non si applicano gli obblighi deliberativi previsti dal presente Regolamento per le Operazioni con Soggetti Rilevanti.

La relativa delibera, contiene gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'Operazione. A tal fine la Banca tiene conto della riconducibilità dell'Operazione all'ordinaria attività, all'oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla dimensione, alla tipologia della controparte.

Le condizioni economiche applicate alle Operazioni Ordinarie non potranno essere più vantaggiose per la controparte rispetto a quelle già determinate dal Consiglio di Amministrazione in delibere *ad hoc* aventi ad oggetto le "Condizioni riservate agli Amministratori, ai Sindaci ed all'Alta Direzione" o a quelle riservate alla migliore clientela.

L'applicazione di tali condizioni dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata.

In deroga alla competenza deliberativa prevista nel presente Regolamento per le Operazioni di Minore Rilevanza, le Operazioni Ordinarie relative ai seguenti prodotti sono assunte direttamente dal Responsabile della Divisione Business o al responsabile della Divisione Territoriale:

- Conti correnti e conti anticipi documenti;
- Depositi a risparmio;
- Commissioni impegni fidejussori;
- Titoli;
- *Time deposit*;
- Gestione incassi;
- Condizioni estero.



Con cadenza trimestrale deve essere data informativa delle Operazioni Ordinarie concluse, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, conformemente con quanto previsto al paragrafo 16.1.

Viene inoltre fornita, con cadenza almeno annuale al Comitato degli Amministratori Indipendenti un'informativa *ex-post*, con dati almeno aggregati relativi alle Operazioni Ordinarie concluse.

### **C) Operazioni concluse con o tra Società Controllate, Società Collegate o sottoposte ad Influenza Notevole**

Le operazioni concluse con Società Controllate quando tra le stesse intercorre un rapporto di Controllo totalitario anche nella forma del Controllo Congiunto, non sono soggette all'applicazione degli obblighi deliberativi previsti dal presente Regolamento.

Sono inoltre escluse dall'applicazione degli obblighi deliberativi previsti dal presente Regolamento le Operazioni tra le Società Collegate o con società sottoposte ad Influenza Notevole, salvo non vi siano significativi interessi di Soggetti Rilevanti.

Con cadenza trimestrale deve essere data informativa delle operazioni concluse al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, conformemente con quanto previsto al paragrafo 16.1.

Viene inoltre fornita, con cadenza almeno annuale al Comitato degli Amministratori Indipendenti un'informativa *ex-post*, con dati almeno aggregati relativi alle operazioni concluse.

### **D) I compensi deliberati dall'Assemblea e le operazioni relative alla remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche**

Le delibere assembleari aventi ad oggetto i compensi degli Amministratori e i compensi dei componenti del Collegio sindacale sono esenti dall'applicazione delle disposizioni contenute nella normativa vigente. Sono analogamente escluse le delibere relative al riconoscimento dei compensi ad Amministratori investiti di particolari cariche.

Sono inoltre esenti dall'applicazione della normativa vigente le operazioni relative alla remunerazione degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, purché:

- la Banca abbia adottato una Politica di Remunerazione approvata dall'Assemblea;
- nella definizione della Politica di Remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti;
- la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

### **E) Piani di compensi basati su strumenti finanziari**

All'approvazione ai sensi dell'art. 114-*bis* TUF dei piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea e alle relative operazioni esecutive non si applicano gli obblighi deliberativi previsti dal presente Regolamento.

### **F) Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni delle Autorità di Vigilanza**

Per le Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall'Autorità di

Vigilanza, ovvero sulla base di istruzioni emanate dalla Banca, quale capogruppo, per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità nell'interesse della stabilità del gruppo non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente documento.

Non si intendono incluse le Operazioni realizzate nell'ambito dell'autonomia negoziale della Capogruppo, soggette ad autorizzazione ovvero a comunicazione preventiva all'Autorità di Vigilanza.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, si applicano in ogni caso gli obblighi informativi al pubblico e alla Consob di cui al paragrafo 16.2.

### **G) Operazioni di trasferimento infragruppo di fondi e di "collateral"**

Per le Operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato, non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente Regolamento.

### **H) Ulteriori ipotesi di esclusione**

Quanto previsto dal presente Regolamento non si applica alle seguenti Operazioni rivolte a tutti i soci/azionisti a parità di condizioni:

- i. agli aumenti di capitale in opzione, anche a servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del Codice Civile;
- ii. alle scissioni c.d. "in senso stretto", totali o parziali, con criterio proporzionale di attribuzione delle azioni;
- iii. alle riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

## **9. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA**

Il processo che porta alla delibera delle Operazioni di Minore Rilevanza si divide nelle seguenti fasi:

- Fase istruttoria;
- Rilascio del parere del Comitato degli Amministratori indipendenti;
- Delibera.

### **9.1. FASE ISTRUTTORIA**

In presenza di Operazioni di Minore Rilevanza la funzione aziendale competente, effettua un approfondito e documentato esame delle ragioni dell'Operazione, della convenienza per la Banca alla conclusione della stessa e della correttezza sostanziale delle sue condizioni, compreso il rispetto dei limiti in rapporto ai Fondi Propri ed istruisce una pratica contenente anche una completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'Operazione, che rappresenti in modo esaustivo le risultanze dell'esame condotto.

L'informativa viene inviata per tempo al Servizio Affari Societari per l'inoltro al Comitato degli Amministratori Indipendenti e, successivamente all'Organo competente a deliberare.

## **9.2. RILASCIO DEL PARERE DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti, sulla scorta delle informazioni ricevute, esprime all'Organo competente, a deliberare l'Operazione, un parere, motivato e non vincolante, sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il preventivo parere espresso dal Comitato deve essere rilasciato, di norma, il giorno prima della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'assunzione della relativa delibera.

## **9.3. DELIBERA**

Fatto salvo quanto previsto per le Operazioni Ordinarie ed i casi nei quali la deliberazione, ai sensi della normativa vigente o dello Statuto, è riservata alla competenza dell'Assemblea o debba da questa essere autorizzata, la competenza a deliberare le Operazioni di Minore Rilevanza con Soggetti Rilevanti è riservata al Consiglio di Amministrazione.

Nel verbale della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione dell'Operazione vengono formalizzate le motivazioni in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'Operazione per la Banca nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato.

Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Al verbale del Consiglio di Amministrazione è allegata, unitamente alla documentazione utilizzata per la delibera, anche copia del parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

Resta fermo quanto previsto dall' art. 2391 del Codice Civile e cioè che, qualora la correlazione sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano qualificabili come Amministratori Coinvolti nell'Operazione, tali soggetti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, astenendosi dalla relativa deliberazione.

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate, possono essere concluse con determinate categorie di soggetti sulla base di delibere-quadro approvate secondo le disposizioni di cui al paragrafo 13 del presente Regolamento.

Della delibera del Consiglio di Amministrazione viene data tempestiva informativa al Settore e Servizio interessato al perfezionamento dell'Operazione deliberata.

## **9.4. PROCEDURA IN CASO DI PARERE NEGATIVO DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

Le Operazioni di Minore Rilevanza possono essere perfezionate anche in presenza di un parere negativo o

condizionato a rilievi del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

In tal caso, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per le quali essa viene comunque assunta e dare puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato degli Amministratori Indipendenti.

Le Operazioni di Minore Rilevanza effettuate nonostante il parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti, non appena deliberate, sono comunicate dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale qualora i relativi membri non siano tutti presenti alla seduta Consiliare.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento MAR e dall'art. 114 del TUF, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, viene messo a disposizione del pubblico, presso la sede legale e presso la Direzione Generale della Banca in Brescia, oltre che nel rispetto di quanto previsto nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, nonché i motivi che hanno indotto, comunque, a effettuare tali Operazioni.

Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della Banca.

## **10. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

La competenza a deliberare le Operazioni di Maggiore Rilevanza è riservata al Consiglio di Amministrazione, salvi i casi nei quali la deliberazione, ai sensi della normativa vigente o dello Statuto, sia riservata alla competenza dell'Assemblea o debba da questa essere autorizzata.

Anche alle Operazioni di Maggiore Rilevanza si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 9.1, 9.2, 9.3 del presente Regolamento.

Ad integrazione ed in deroga delle disposizioni, sopra citate, in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato degli Amministratori Indipendenti, è coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, il preventivo parere espresso dal Comitato degli Amministratori Indipendenti deve essere rilasciato, di norma, almeno due giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'assunzione della relativa delibera.

In caso di parere condizionato o sottoposto a rilievo, l'Operazione di Maggiore Rilevanza può essere approvata, conclusa ed eseguita solo qualora siano effettivamente rispettate tutte le condizioni evidenziate nel parere.

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza per le quali, per legge o per statuto, è competente l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione può approvare la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea anche quando il Comitato degli Amministratori Indipendenti abbia espresso parere negativo.

Nella proposta di delibera assembleare dovrà prevedersi che l'efficacia della stessa risulterà condizionata alla speciale maggioranza indicata nell'art. 11, comma 3, del Regolamento Parti Correlate Consob.

Restano altresì fermi gli obblighi di informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di cui al paragrafo 16.1, nonché gli obblighi di informativa al pubblico di cui ai paragrafi 16.2 e 16.3.

## **11. OPERAZIONI CON SOGGETTI RILEVANTI, CHE RIENTRANO ANCHE NEL PERIMETRO DELL'ART. 136 DEL TUB**

Alle Operazioni con Soggetti Rilevanti che rientrano anche nel perimetro dell'art. 136 del TUB, si applica quanto previsto dal presente Regolamento per le Operazioni di Minore o di Maggiore Rilevanza, a seconda della tipologia di operazione.

Le Operazioni con Soggetti Rilevanti che rientrano nel perimetro dell'art. 136 TUB richiedono una delibera del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità, con l'esclusione dell'Esponente Aziendale interessato, e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Restano altresì fermi gli obblighi di informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di cui al paragrafo 16.1.

## **12. OPERAZIONI CON SOGGETTI RILEVANTI EFFETTUATE DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE**

Le Operazioni con Soggetti Rilevanti poste in essere dalle Società Controllate sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Fatte salve le ipotesi di esclusione di cui al paragrafo 8, la delibera di autorizzazione, in ragione della natura dell'Operazione, deve seguire l'*iter* previsto dai paragrafi 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. e 10 del presente Regolamento.

Qualora la Società Controllata rilevi che una potenziale controparte di una Operazione è un Soggetto Rilevante, deve informare tempestivamente il Settore/Servizio della Banca, competente in base alla natura dell'Operazione, per l'avvio della fase istruttoria.

Alle Operazioni con Soggetti Rilevanti effettuate dalla Società Controllata Valsabbina Real Estate S.r.l., che abbiano ad oggetto la compravendita di immobili, di qualunque importo, anche se qualificabili come Operazioni Ordinarie, o che siano comunque escluse dall'applicazione di *iter* deliberativi particolari si applica, in funzione del valore dell'Operazione, la procedura prevista dal Regolamento per le Operazioni di Minore Rilevanza o per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e non l'*iter* semplificato previsto per le Operazioni Ordinarie.

## **13. OPERAZIONI CON SOGGETTI RILEVANTI EFFETTUATE NELL'AMBITO DI DELIBERE QUADRO**

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di approvare specifiche delibere quadro relative ad operazioni omogenee e sufficientemente determinate.

Le delibere quadro:

- devono essere assunte secondo regole conformi alle disposizioni in precedenza indicate in base alla tipologia di Operazione, avendo cura, nell'individuare se si tratta di Operazioni di Maggiore Rilevanza od Operazioni di Minore Rilevanza e del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate;
- devono avere efficacia non superiore a un anno dalla data della delibera e riferirsi a Operazioni sufficientemente determinate e devono riportare la motivazione delle condizioni previste;
- le Operazioni singolarmente effettuate nell'ambito della singola delibera quadro, sono autorizzate direttamente dagli organi e dalle funzioni competenti, nel rispetto delle regole e procedure interne tempo per tempo vigenti, e non sono assoggettate alle procedure previste per le Operazioni di Minore Rilevanza o per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Ove un'Operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale Operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione con Soggetti Rilevanti.

Delle Operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro, deve essere data informativa su base trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, conformemente con quanto previsto al paragrafo 16.1.

## **14. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA**

Quando un'Operazione con Soggetti Rilevanti è, ai sensi di legge o di Statuto, di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, trovano applicazione, in quanto compatibili, anche quando è richiesto un parere preventivo del Collegio Sindacale:

- in caso di Operazione di Minore Rilevanza, per la fase dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea, le regole previste per le Operazioni di Minore Rilevanza;
- in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza, per la fase delle trattative, dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea, le regole previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Quando per una Operazione di Maggiore Rilevanza la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza di parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del Codice Civile in materia di maggioranze assembleari e di conflitto di interessi (artt. 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile) e salve le previsioni statutarie eventualmente previste dalla legge, non potrà darsi compimento all'Operazione, qualora la maggioranza dei Soci votanti qualificati come "non correlati" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l, del "Regolamento Parti Correlate Consob" esprima parere contrario all'Operazione.

Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi del paragrafo 16.2. del presente Regolamento, la Banca, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento.

Le società possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

## **15. OPERAZIONI CHE PREVEDONO UN CONTENZIOSO**

Per le Operazioni che prevedono un contenzioso con Soggetti Rilevanti, in ragione dell'ammontare delle stesse, si applicano le regole per le Operazioni di Minore Rilevanza o per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, non potendo farsi ricorso all'esenzione o alla semplificazione prevista per le Operazioni di Importo Esiguo o per le Operazioni Ordinarie.

Alle Operazioni che prevedono un contenzioso, qualificabili come Operazioni di Importo Esiguo, si applica la procedura deliberativa delle Operazioni di Minore Rilevanza.

## **16. INFORMATIVA AL PUBBLICO, FLUSSI INFORMATIVI INTERNI E CONTROLLI**

### **16.1 INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E AL COLLEGIO SINDACALE**

Il Direttore Generale, su segnalazione del Servizio Affari Societari, sottopone al Consiglio di Amministrazione, ai membri del Comitato degli Amministratori Indipendenti e al Collegio Sindacale un'informativa trimestrale relativa all'approvazione e all'esecuzione delle Operazioni con Soggetti Rilevanti e, specificamente:

- alle Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- alle Operazioni di Minore Rilevanza, con puntuale indicazione di quelle approvate con il parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- alle Operazioni di Importo Esiguo;
- all'attuazione delle delibere quadro, nonché alle singole Operazioni compiute nell'ambito delle stesse;
- alle Operazioni Ordinarie;
- alle Operazioni con o tra Società Controllate, Società Collegate o sottoposte ad Influenza Notevole;
- alle ulteriori Operazioni oggetto di esclusione ai sensi del paragrafo 8 del presente Regolamento, solo se superano la soglia prevista per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

L'informativa deve indicare almeno la controparte, l'oggetto e l'importo di ciascuna Operazione.

La medesima informativa dovrà essere resa da parte del Settore Crediti al Servizio Internal Audit e, per la verifica del rispetto dei Limiti Prudenziali, al Servizio Risk Management, Pianificazione & Controllo.

## **16.2 INFORMATIVA AL PUBBLICO E ALLA CONSOB DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON SOGGETTI RILEVANTI**

Nei casi di operazioni di Maggiore Rilevanza, concluse anche da Società Controllate con Parti Correlate ai sensi del Regolamento parti Correlate Consob, la Banca è tenuta ai seguenti adempimenti:

- i) predispone ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Parti Correlate, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate ("*Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate*"). Il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea;
- ii) predispone un documento con lo stesso contenuto di quello di cui al punto i), anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse Operazioni di Minore Rilevanza con una stessa Parte Correlata, o con parti correlate, sia a quest'ultima sia alla società, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate. A tal fine rilevano anche le operazioni compiute dalle Società Controllate e non si considerano le operazioni eventualmente escluse in quanto approvate in regime di esenzione ai sensi del paragrafo 8 del presente Regolamento.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico:

- entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo;
- se le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza sono compiute da Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Banca, quale controllante tenuta alla predisposizione del documento, ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. A tal proposito, la Banca, quale società tenuta alla predisposizione del documento, impartisce le disposizioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le Società Controllate sono tenute a trasmettere tempestivamente le informazioni necessarie;



- iii) con le stesse tempistiche previste ai punti precedenti i) e ii) del presente paragrafo, la Banca mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al punto i) o sul proprio sito *internet*, gli eventuali pareri del Comitato degli Amministratori Indipendenti, nonché i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti, la Banca può pubblicare i soli elementi indicati all'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate, motivando tale scelta;
- iv) qualora, con riferimento ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza perfezionata con una Parte Correlata, la Banca sia tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70, comma 4 e 71 del Regolamento Emittenti, può pubblicare un unico documento contenente le informazioni richieste dal precedente punto i) e dagli artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora la Banca decida di pubblicare le informazioni richieste in due documenti separati, è possibile includere, mediante riferimento, l'informazione già pubblicata.

La Banca, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati nei precedenti punti i), ii), iii) e iv).

La Banca predispone un'informativa trimestrale al pubblico per le Operazioni di Minore Rilevanza non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, deliberate in presenza di un parere negativo espresso ai sensi del precedente paragrafo 9.4, attraverso un documento informativo redatto ai sensi del Regolamento Consob.

La Banca provvede, inoltre, ad un'informativa nella Relazione sulla gestione in merito alle Operazioni Ordinarie qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio indicando la controparte, l'oggetto e il corrispettivo.

### **16.3 INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 MAR**

Qualora un'Operazione sia soggetta agli obblighi informativi di cui all'art. 17 del Regolamento MAR, la Banca nel corpo del comunicato da diffondere al pubblico riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della normativa su richiamata, anche le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'Operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è un Soggetto Rilevante e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- d) se l'Operazione supera o meno le soglie previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;

- e) la procedura che è stata seguita o da seguirsi per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Banca si sono avvalse di un caso di esclusione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento Parti Correlate;
- f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

## **17. ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sulla conformità delle procedure adottate dalla Banca ai sensi del presente Regolamento, sulla rispondenza alla normativa vigente e sulla loro osservanza, riferendone all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile.

Tale attività si colloca nell'ambito dei più generali compiti di vigilanza assegnati al Collegio Sindacale sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile.

## **18. COMPITI DI VERIFICA ATTRIBUITI ALLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO**

Le Funzioni di controllo interno: Compliance, Internal Audit e Risk Management Pianificazione & Controllo, ciascuna per quanto di propria competenza, istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a verificare il rispetto costante dei limiti prudenziali fissati dalla normativa vigente, a garantire e ad assicurare la gestione dei rischi assunti verso i Soggetti Rilevanti, ad accertare il rispetto delle procedure deliberative contenute nel presente Regolamento.

In particolare:

- il Servizio Risk Management Pianificazione & Controllo effettua con periodicità almeno mensile, la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento in materia di assunzione di attività di rischio con Soggetti Rilevanti. Verifica inoltre la coerenza di tali operazioni in relazione ai livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- il Servizio Compliance verifica la conformità dei regolamenti e delle procedure interne adottate alla normativa vigente, effettuando anche verifiche ispettive presso le unità organizzative coinvolte nel processo, con la facoltà di richiedere la documentazione necessaria all'espletamento della verifica;
- il Servizio Internal Audit verifica l'osservanza del presente Regolamento, avvalendosi anche dei controlli effettuati dalle funzioni di secondo livello. Relaziona trimestralmente il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Direzione Generale sia sull'esposizione complessiva della Banca verso i soggetti correlati e sia per le operazioni poste in essere dagli stessi derivanti da altri conflitti di interesse. Eventuali anomalie riscontrate, dovranno essere tempestivamente portate a conoscenza degli Organi aziendali. Propone, inoltre, modifiche alle procedure interne adottate, ai regolamenti, agli assetti organizzativi e di controllo ritenute necessarie per un costante ed efficace presidio dei rischi in discorso;

- il Comitato degli Amministratori Indipendenti, svolge un ruolo di proposta e valutazione in materia di organizzazione e sistema dei controlli in merito alla gestione dei rischi assunti verso Soggetti Rilevanti, verificandone anche la coerenza con gli indirizzi strategici e gestionali.

## **Allegato 1**

### **REGOLAMENTO COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

#### **Premessa**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e la composizione del Comitato degli Amministratori Indipendenti (di seguito il "**Comitato**") istituito in seno al Consiglio di Amministrazione ai sensi della Circolare 285/2013 e del Regolamento Parti Correlate.

#### **Articolo 1 – Costituzione e composizione del Comitato**

1. Il Comitato è composto da tre o cinque Amministratori Indipendenti secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
2. I membri del Comitato sono nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nomina anche il Presidente e restano in carica fino al termine del proprio mandato consiliare, purché mantengano la qualifica di Amministratore Indipendente. Possono essere revocati per giusta causa con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Collegio Sindacale.
3. Il Presidente ha il compito di programmare e coordinare le attività del Comitato, di presiedere e guidare lo svolgimento delle relative riunioni, di rappresentare il Comitato in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può altresì sottoscrivere in nome del Comitato le relazioni e i pareri da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal componente più anziano d'età.
4. Gli Amministratori accettano la carica di componenti del Comitato soltanto quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.
5. I componenti del Comitato che, con riferimento a una specifica Operazione, siano qualificabili come Amministratori Coinvolti nell'Operazione, sono tenuti a darne notizia agli altri membri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, nonché ad astenersi obbligatoriamente dalla votazione.
6. Il Comitato può delegare a uno o più dei propri componenti specifici compiti di cura delle trattative e di analisi di una o più delle Operazioni.

#### **Articolo 2 – Compiti del Comitato**

1. Il Comitato ha il compito di effettuare tutte le attività richieste dal Regolamento interno delle Operazioni con Soggetti Rilevanti. Il Comitato interviene, inoltre, anche in tutti gli ambiti nei quali sia richiesto un intervento degli Amministratori Indipendenti, ancorché estranei alle Operazioni in conflitto di interesse (a titolo esemplificativo, remunerazioni, nomine, autovalutazione, ecc...).
2. La Banca, su richiesta del Comitato, mette a disposizione del Comitato risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti che sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Comitato ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e si avvale, per l'assolvimento dei propri compiti, dei mezzi e delle strutture aziendali della Banca.

4. Al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta ("**Esperti Indipendenti**"). Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli Esperti Indipendenti tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli Esperti Indipendenti e: a) il Soggetto Rilevante, le società da questo controllate, i soggetti che lo controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; e b) la Banca, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, gli amministratori delle predette società. Il Comitato dovrà eventualmente motivare le ragioni per le quali una o più di tali relazioni siano state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza, fermo restando che le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.
5. Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del suo Presidente e previa richiesta del Comitato, viene definito un ammontare massimo di spesa per gli Esperti Indipendenti per ciascuna Operazione pari al 3 % del controvalore dell'Operazione, sino alla concorrenza massima di Euro 20.000,00, fatta salva la possibilità di chiedere una deroga per maggiore importo al Consiglio di Amministrazione. Tali limiti di spesa non si applicano alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

### **Articolo 3 – Svolgimento delle riunioni**

1. Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel relativo parere e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Di ciascuna riunione viene redatto uno specifico verbale che viene trascritto in un apposito libro del "Comitato degli Amministratori Indipendenti", conservato a cura del Servizio Affari societari della Banca e sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal Segretario che può essere anche un soggetto esterno al Comitato.
2. I pareri sono espressi per iscritto, sono sottoscritti da tutti i componenti del Comitato e vengono allegati ai verbali delle riunioni e, anche in copia, alla documentazione relativa all'Operazione sulla quale il Comitato è chiamato ad esprimersi.
3. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Nel caso in cui uno o più membri siano obbligati ad astenersi dalla votazione, sono comunque considerati presenti ai fini del *quorum* costitutivo della riunione.
4. Le determinazioni del Comitato sono prese maggioranza assoluta dei componenti in carica.
5. Se il numero dei componenti non obbligato ad astenersi è pari a due, l'Operazione è approvata previo motivato parere di entrambi. Nel caso in cui il parere dei due Amministratori sia divergente, verrà richiesta la pronuncia del Collegio Sindacale, il quale interverrà anche nel caso in cui ci sia solo un Amministratore Indipendente che possa esprimersi sull'Operazione. Nell'ipotesi del rilascio

del parere da parte del Collegio Sindacale, i Sindaci che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse che hanno nella stessa e sono tenuti ad astenersi dalla relativa deliberazione.

**Articolo 4 – Riservatezza**

1. I componenti del Comitato sono tenuti al segreto sulle notizie e sulle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.
2. I componenti del Comitato si astengono dall'utilizzare informazioni riservate per scopi diversi dall'esercizio delle funzioni del Comitato.

**Articolo 5 – Modifiche del presente Allegato**

1. Il presente allegato è parte integrante del "Regolamento interno delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati" e viene approvato o modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.